

CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

a cura di NUOVI SERVIZI s.a.s.

RESPONSABILE SOLIDALE IL COMMITTENTE DI APPALTI

Con gli emendamenti in corso di inserimento nel D. L. 124/2019 ed approvati dalla Commissione Finanze della Camera, è stato quasi integralmente riscritto l'art. 4 relativo al versamento delle ritenute negli appalti. Nel confermare l'applicazione della norma a decorrere dal 1° gennaio 2020 e il divieto di versare le ritenute compensando propri crediti nel modello F24, è stato ampiamente modificato l'ambito applicativo della norma. In definitiva, **cambia il ruolo del committente, che non sarà obbligato a eseguire il versamento delle ritenute, ma sarà comunque tenuto a svolgere un ruolo di controllore ed avamposto del Fisco nei confronti delle frodi**, in quanto la norma impone al committente degli appalti un rigoroso obbligo di vigilanza sulla ditta appaltatrice.

Nello specifico, viene previsto che **gli obblighi** del nuovo art. 17-bis del D. Lgs. 241/97 si applichino ai committenti sostituiti d'imposta e residenti nel territorio dello Stato che affidino il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa attraverso "contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo".

Si circoscrive, quindi, il nuovo obbligo ai contratti in cui l'esecuzione dell'opera o la prestazione di servizio viene realizzata attraverso l'attività lavorativa eseguita presso la sede e con i beni strumentali del committente: un'importante novità che quindi esclude dal perimetro dei nuovi obblighi i condomini. La nuova previsione, invece, afferma che le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati verranno determinate e operate dall'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, la quale sarà anche tenuta al versamento delle medesime dovendo provvedervi, in caso di più commesse, con distinte deleghe per ciascun committente.

Attenzione, però! Perché il committente, nei cinque giorni successivi al termine per il versamento delle ritenute, dovrà ricevere dall'impresa sia gli F24 quietanzati, a comprova del pagamento delle ritenute per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o per la prestazione del servizio, sia l'elenco nominativo dei medesimi, con il dettaglio per ciascuno delle ore di lavoro prestate, dell'ammontare della retribuzione corrisposta, del dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente e la separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.

Il committente, quindi, continua a essere chiamato a rilevanti adempimenti solo per permettere all'Erario di contrastare gli omessi versamenti delle ritenute. Oltre al ruolo di controllore, inoltre, la nuova norma prevede che il committente, in caso di inadempimento dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, debba sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio e debba comunicare entro 90 giorni tale inadempimento all'Agenzia delle Entrate competente, conservando presso di sé in una sorta di "musina" fiscale (per i non veneti, salvadanaio) la provvista finanziaria aggredibile da parte dell'Erario. Nel caso in cui il committente non adempia agli obblighi previsti a suo carico, vedrà contestarsi per sanzione una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tempestivo versamento delle medesime.

La possibilità di disapplicare l'art. 17-bis del D. Lgs. 241/97 per ritornare agli adempimenti previsti in ogni Paese normale vi sarà solo laddove l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:

- sia in attività da almeno tre anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dell'ultimo triennio cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate versamenti per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano stati emessi provvedimenti di sospensione o rateazione.

In attesa di verificare se davvero quanto descritto sarà confermato, l'occasione è gradita per porgere anticipatamente ed ironicamente gli auguri di Buon Anno a tutti i committenti degli appalti.

IL TRABATTELLO

Il trabattello è costituito da elementi prefabbricati, con uno o più impalcati e poggiate permanentemente su ruote.

La facilità di montaggio e di spostamento lo rendono largamente utilizzato soprattutto per eseguire attività ad altezze non elevate e di breve durata.

Il possibile sviluppo in altezza permette di utilizzare i trabattelli anche per eseguire lavori temporanei in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile).

Dal punto di vista legislativo, i trabattelli da utilizzarsi nei luoghi di lavoro devono rispettare i requisiti di sicurezza imposti dal D. Lgs. 81/08 che in sintesi riguardano la stabilità, la resistenza e l'utilizzo in sicurezza (art. 140 - Ponti su ruote a torre).

Dal punto di vista normativo, la UNI EN 1004 rappresenta il riferimento tecnico condiviso per la progettazione e la costruzione di un trabattello considerato sicuro (art. 105 del d.lgs. 206/05 e s.m.i.).

La marcatura di un trabattello secondo la UNI EN 1004 riporta le indicazioni relative alla classe di carico, alla tipologia di accesso agli impalcati del trabattello e all'altezza massima consentita per utilizzo all'esterno (presenza di vento) e all'interno, oltre al nome del fabbricante, al riferimento alla norma e alla dicitura "Seguire le istruzioni per il montaggio e l'uso" scritta nella lingua del Paese di utilizzo. La marcatura deve essere visibile anche da terra, una volta montato il trabattello. La marcatura deve essere presente anche su ogni componente del trabattello, in modo visibile per tutta la durata del suo impiego, in modo che sia identificato il nome del fabbricante, il modello a cui appartiene il componente stesso e l'anno di fabbricazione del trabattello.

Un trabattello marcato UNI EN 1004:2005 può avere un'altezza minima (riferita alla quota dell'impalcato) di 2,5 m e un'altezza massima di 12 m, se utilizzato all'interno in assenza di vento, o di 8 m, se utilizzato all'esterno.

Esistono trabattelli con altezze e configurazioni diverse, per esempio più bassi o più alti, oppure in configurazioni accostate. Questi casi sono attualmente fuori dal campo di applicazione della UNI EN 1004:2005 e non possono essere marcati con il riferimento a tale norma.

Il fabbricante deve dichiarare che il trabattello da utilizzare negli ambienti di lavoro possiede i requisiti di sicurezza imposti dal d.lgs. 81/08 e s.m.i., e può dimostrarlo sulla base di calcoli o prove che ha ritenuto opportuni, tenendo conto delle dimensioni e delle condizioni di utilizzo previste.

La scelta del trabattello da utilizzare, da parte del datore di lavoro, dipende principalmente dalla lavorazione da eseguire e dalle caratteristiche del sito. Risulta fondamentale considerare tutti quei fattori che possano pregiudicare la stabilità del trabattello sia nelle operazioni di montaggio e smontaggio che nelle condizioni di utilizzo.

Il fabbricante, nel manuale di istruzioni, deve fornire indicazioni dettagliate sul montaggio e smontaggio, sulle condizioni di utilizzo anche in relazione alla presenza di vento e alla possibile necessità di utilizzare stabilizzatori o ancoraggi, fornendo anche avvertimento di quali carichi orizzontali e verticali possano contribuire al rovesciamento del trabattello".

Il datore di lavoro deve eventualmente integrare il manuale del fabbricante, fornendo le necessarie indicazioni che tengano conto delle caratteristiche del sito e delle lavorazioni da effettuare, non previste nel manuale.

Il manuale, redatto nella lingua del Paese di utilizzo e disponibile in cantiere, deve contenere inoltre le informazioni relative alle verifiche da effettuare sui componenti, alle modalità di movimentazione, trasporto e immagazzinaggio, ai criteri per la valutazione del danno e alle procedure da seguire per gli elementi danneggiati (sostituzione o riparazione).

LE SCALE PORTATILI

Le scale portatili sono attrezzature molto utilizzate in ambiente di vita e di lavoro. Sono molti gli infortuni legati al loro impiego, dovuti principalmente all'utilizzo non corretto, alla scarsa o mancata manutenzione, alla scelta di tipologie non idonee in relazione al sito e/o alla tipologia di lavorazione da effettuare. Le scale portatili sono attrezzature dotate di pioli o gradini che possono essere trasportate e installate a mano senza l'ausilio di mezzi meccanici.

Possono essere utilizzate per superare dislivelli e quindi per accedere a luoghi di lavoro in altezza o in quota. Possono essere utilizzate come posto di lavoro in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile), sostandovi sopra, solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure a causa delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare (art. 111 c. 3 d.lgs. 81/08). Il d.lgs. 81/08 (art. 113) indica i requisiti generali che una scala portatile deve possedere, in termini di idoneità del materiale costituente, di resistenza, di stabilità e di dimensioni in relazione alle condizioni di impiego. Stabilisce inoltre alcuni requisiti geometrici per alcune tipologie.

Una scala portatile può essere utilizzata in un luogo di lavoro se il fabbricante l'ha dichiarata conforme al d.lgs. 81/08. Può dare evidenza della conformità al d.lgs. 81/08, apponendo sulla scala una etichetta con il riferimento al decreto stesso. Per dichiarare la conformità al d.lgs. 81/08, il fabbricante ha due possibilità. La prima, dimostrare con calcoli e/o prove, mediante l'applicazione di una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, di aver soddisfatto i requisiti di cui all' art. 113 del d.lgs. 81/08.

La seconda, applicare quanto indicato nell'allegato XX del d.lgs. 81/08, e cioè:

- costruire la scala portatile conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1^a e parte 2^a,
- fornire le certificazioni previste dalle norme tecniche ed emesse da un laboratorio ufficiale
- accompagnare la scala portatile da un foglio o libretto recante una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti, le indicazioni utili per un corretto impiego, le istruzioni per la manutenzione e conservazione, gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, i numeri di identificazione dei certificati, le date di rilascio dei certificati di prova, una dichiarazione di conformità alle norme tecniche.

In questo caso la marcatura conterrà anche il riferimento alla UNI EN 131. Esistono molte norme tecniche che riguardano diverse tipologie di scale portatili, nelle quali sono indicate specifiche di prodotto e istruzioni per l'utilizzatore. Ogni scala portatile deve essere corredata da un libretto recante tutte le informazioni necessarie alla descrizione del prodotto, per il corretto utilizzo, per la manutenzione e la conservazione.

Le informazioni di base sul corretto utilizzo di una scala portatile sono riportate sulla scala sotto forma di pittogrammi ben visibili.

PROSSIMI CORSI:

(consultare il nostro sito web, sezione corsi, per informazioni sui corsi in programma)

Corso Formazione Generale 4 ore

Martedì 28 gennaio 2020 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Formazione Specifica 1^a lezione - basso, medio, alto rischio

Martedì 04 febbraio 2020 dalle 8,30 alle 12,30

Corso aggiornamento formazione dei lavoratori 6 ore

Mercoledì 12 e 19 febbraio 2020 dalle 14,30 alle 17,30

ATTENZIONE NUOVA DENOMINAZIONE DAL 18 DICEMBRE 2019

NUOVI SERVIZI s.a.s di Brino Valerio & C.

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028

e-mail: info@nuoviservizi.com www.nuoviservizi.com



**In occasione delle Festività Natalizie, i nostri uffici
rimarranno chiusi**

dal 21 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020 compresi.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo.